



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI

Ai Rappresentanti delle OO.SS. del personale
non dirigente di Polizia Penitenziaria

OGGETTO: Modifiche all'art. 34 del D.Lvo, n. 151 del 2001 relativamente al trattamento economico del congedo parentale, introdotte dall'art. 1 comma 359 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023). Applicabilità al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Per opportuna informativa, si trasmette la nota di questa Direzione Generale n. 279210.U dell' 11 luglio 2023, relativa alla materia richiamata in oggetto.
Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi

*Top. Pavesi
de iustate in
risarulo alle richieste
Storie OO.SI*



*Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale*

Alle Direzioni Generali
SEDE

Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione
Penitenziaria
LORO SEDI

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
LORO SEDI
(per il tramite dei Provveditorati)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e degli
Istituti d'Istruzione
LORO SEDI

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale
SEDE

All'Ufficio IV Relazioni Sindacali
All'Ufficio V Trattamento Economico e Previdenziale
SEDE

e, per conoscenza,

Al Signor Capo del Dipartimento
Alla Signora Vice Capo del Dipartimento
SEDE

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità
ROMA

OGGETTO: Modifiche all'art.34 del Decreto Legislativo n.151 del 2001 relativamente al trattamento economico del congedo parentale, introdotte dall'art.1 comma 359 della legge 29 dicembre 2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023). Applicabilità al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Come è noto, l'art.1 comma 359 della legge 29 dicembre 2022 n.197 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*) ha modificato l'art.34 del Decreto Legislativo 151 del 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

sostegno della maternità e della paternità) introducendo un trattamento economico di maggior favore per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 del suddetto Testo Unico.

Con riferimento a tali periodi, nel nuovo testo dell'art.34 si legge infatti "fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione *elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione.*

Riportando il testo della Circolare INPS n.45 del 16 maggio 2023, si evidenzia che "la citata modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione. Come anticipato in premessa, infatti, si dispone l'elevazione dell'indennità all'80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro, a condizione che la mensilità indennizzata all'80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Se il suddetto trattamento economico per i genitori lavoratori che beneficiano del congedo parentale risulta in linea generale, come detto, di maggior favore, tale affermazione non vale per il personale non dirigente delle Forze di polizia e dunque per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria cui - già in virtù del D.P.R. 15 marzo 2018 n.39 (Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare -Triennio normativo ed economico 2016-2018) è riconosciuta l'intera retribuzione delle giornate di congedo parentale "sino alla misura di 45 giorni, anche frazionati nell'arco dei sei anni" (cfr. art.8).

Stando così le cose, risulta evidente come la novella del 27 dicembre 2022 non modifichi alcunché nell'applicazione dell'istituto del congedo parentale al personale del Corpo e come non sia ipotizzabile un cumulo del beneficio da essa introdotto con quello di cui gli appartenenti al Comparto Sicurezza fruiscono fin dal D.P.R. del 2018.

In tal senso si sono pronunciati sia il Dipartimento della Funzione Pubblica (su una fattispecie relativa ad altro comparto) sia, più di recente, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, in esito ad uno specifico quesito proposto dal Dipartimento per la Pubblica Sicurezza in relazione al personale della Polizia di Stato.

Con la presente si intende fornire riscontro alle richieste di delucidazioni pervenute da alcune articolazioni territoriali e organizzazioni sindacali.

Si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi